



COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

Approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n.112 del 7/8/2024

TITOLO I	Principi generali	3
Art. 1	Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche	3
Art. 2	Destinatari	3
Art. 3	Gruppo di lavoro	4
Art. 4	Limite soggettivo dell'incentivo	5
Art. 5	Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	5
Art. 6	Centrali di committenza	5
Art. 7	Quota del 20 per cento	5
Art. 8	Disciplina delle varianti, ripetizioni, rinnovi, proroghe	6
TITOLO II	Incentivo per lavori	7
Art. 9	Graduazione della misura incentivante	7
Art. 10	Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	7
TITOLO III	Incentivo per servizi e forniture	9
Art. 11	Graduazione della misura incentivante	9
Art. 12	Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	10
TITOLO IV	Norme comuni	11
Art. 13	Principi in materia di valutazione	11
Art. 14	Attività articolate e singole	11
Art. 15	Assegnazioni coincidenti di più attività	11
Art. 16	Attività del personale dirigenziale	11
Art. 17	Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	12
Art. 18	Liquidazione dell'incentivo	12
Art. 19	Informazione e confronto	13
Art. 20	Disciplina transitoria	13

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di affidamenti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

TITOLO I **Principi generali**

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Il presente regolamento definisce le modalità per la costituzione, la gestione e la ripartizione del “Fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche” previsto dall’art. 45 dal D.Lgs. n. 36/2023 ad oggetto “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, di seguito indicato come “Codice”.
2. In tale contesto il Comune di Beinasco:
 - a) mira a stimolare, valorizzare e premiare i diversi profili, tecnici e amministrativi, del personale coinvolto negli affidamenti di lavori, servizi e forniture;
 - b) assolve all’esigenza di promuovere consistenti risparmi di spesa pubblica mediante l’utilizzo delle proprie professionalità in luogo dell’affidamento esterno delle funzioni previste ex lege negli affidamenti di lavori, servizi e forniture.
3. La misura complessiva delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche, a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, I.V.A. esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Titoli II e III.
4. Gli oneri per le attività tecniche di cui all’art. 2 relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, sono disciplinati dall’art. 45 del Codice e dal presente Regolamento.
5. La disciplina dell’incentivazione è applicabile a tutte le procedure di affidamento previste dal codice, ivi comprese le concessioni di lavori e servizi, agli affidamenti diretti con le limitazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera g)¹, e alle procedure relative a servizi e forniture, purché sia nominato il direttore dell’esecuzione diverso dal R.U.P.
6. L’importo di cui al comma 3, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all’art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dello stesso art. 2, per una quota dell’80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
7. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell’intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all’applicazione degli incentivi di cui all’art. 45 del Codice e al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell’80% di cui al precedente art. 1, comma 6, lettera a), relativa a ciascuna procedura è destinata a incentivare l’attività dei soggetti che svolgono le attività tecniche indicate nell’allegato I.10 al Codice e in particolare:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - attività di responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento);
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

¹ Cfr: Parere ANAC n. 54/2023 “Affidamento diretto - Incentivi per funzioni tecniche – art. 45 d.lgs. 36/2023 - richiesta parere. FUNZ CONS 54/2023”.

- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara e procedura di affidamento compresi gli affidamenti diretti;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico.
2. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, comma 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 **Gruppo di lavoro**

1. L'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Titoli II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4
Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo articolo 7.

Art. 5
Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a Euro 20.000,00=;
 - c) le forniture di importo inferiore a Euro 500.000,00=;
 - d) i servizi di importo inferiore a Euro 20.000,00=;
 - e) i servizi per i quali non sia oggettivamente dimostrabile l'elevata complessità e con riferimento all'art. 11 del presente Regolamento
 - f) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56;
 - g) i lavori in amministrazione diretta;
 - h) nel caso di affidamento diretto, le attività di programmazione della spesa per investimenti e le attività di predisposizione dei documenti di gara.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse e alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6
Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da Centrale di committenza, sia essa interna o esterna all'Ente, è attribuito un incentivo di una quota non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo.
2. L'incentivo di cui al comma precedente dovrà essere quantificato e corrisposto con le modalità previste nelle convenzioni di adesione alla Centrale di Committenza.
3. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indica le attività incentivabili tra quelle di cui all'allegato I.10, e sue successive modifiche, del Codice, in relazione alle funzioni assegnate ed eseguite; tale quota è definita nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro.
4. Qualora la Centrale di Committenza sia esterna all'Ente, la quota assegnata è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Amministrazione, per le funzioni effettivamente trasferite alla stessa Centrale, e le modalità di riconoscimento della quota incentivo sono da determinare sulla base di specifici accordi tra gli Enti coinvolti.

Art. 7
Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), è incrementata da:
 - quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'articolo 4, comma 1;

- quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'articolo 18;
 - quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 8

Disciplina delle varianti, ripetizioni, rinnovi, proroghe

1. Le varianti conformi all'articolo 120 del Codice (con esclusione della revisione prezzi) contribuiscono ad alimentare il fondo di cui al precedente articolo 1, comma 3, e la conseguente incentivazione ai dipendenti secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base dell'affidamento originario oggetto di procedura. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del R.U.P. che autorizza la variante.
2. Nel caso di varianti derivanti da errori interni non si procede all'aumento della quota di fondo in relazione ai soggetti responsabili. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si siano rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto.
3. L'affidamento di nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, affidati ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice, contribuiscono ad alimentare il fondo di cui al precedente articolo 1, comma 3, e la conseguente incentivazione a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di affidamento e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 70, comma 1, del Codice. Il progetto a base di affidamento deve indicare l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice deve essere indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione, l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, del Codice e il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto d'appalto iniziale.
4. I rinnovi e le proroghe contribuiscono ad alimentare il fondo di cui al precedente articolo 1, comma 3, e la conseguente incentivazione. In tali casi la liquidazione è consentita solo ove attivata una delle predette opzioni.²

² Cfr: Parere Mit n. 472 del 04/11/2019 "Incentivi per funzioni tecniche".

TITOLO II
Incentivo per lavori

Art. 9
Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'articolo 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
Fino a euro 1.500.000,00	percentuale del 2,00%
Da euro 1.500.000,01_a soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,80%
Importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,20%

2. Nel caso in cui si proceda con l'acquisizione di lavori attraverso convenzioni o accordi quadro predisposti e stipulati dall'Ente, qualora coerenti con gli altri principi di cui al presente Regolamento, l'erogazione dell'incentivo è subordinata all'esecuzione di ciascun contratto attuatore di importo maggiore o uguale a Euro 20.000,00=.
3. Nel caso di appalti divisi in lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale" di importo maggiore o uguale a Euro 20.000,00=.

Art. 10
Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

		% fase	Prestazione/incarichi	%
1	Programmazione della spesa per investimenti	5,00%	Dirigente	70%
			R.U.P.	10%
			Collaboratori e figure di supporto	20%
2	Redazione documento di fattibilità delle alternative progettuali/documento di indirizzo alla progettazione	3,00%	R.U.P.	50%
			Responsabile di fase	20%
			Collaboratori e figure di supporto	30%
3	Redazione del progetto di fattibilità tecnico economica	12,00%	R.U.P.	15%
			Responsabile di fase	10%
			Progettisti	60%
			Collaboratori e figure di supporto	15%
4	Redazione del progetto esecutivo e coordinamento sicurezza in progettazione	15,00%	R.U.P.	15%
			Responsabile di fase	10%
			Progettista	50%
			Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione	10%
			Collaboratori e figure di supporto	15%

5	Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5,00%	R.U.P.	30%
			Verificatori	60%
			Collaboratori e figure di supporto	10%
6	Predisposizione e svolgimento procedure di gara	20,00%	R.U.P.	60%
			Responsabile di fase/ufficio gare	30%
			Collaboratori e figure di supporto	10%
7	Direzione dei lavori, ufficio direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione	35,00%	R.U.P.	15%
			Responsabile di fase	3%
			Direttore dei lavori	52%
			Coordinatore alla Sicurezza in fase di esecuzione	10%
			Collaboratori e figure di supporto	20%
8	Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	5,00%	R.U.P.	17%
			Responsabile di fase	3%
			Collaudatore/DL/Verificatore	60%
			Collaboratori e figure di supporto	20%
TOTALE		100,00%		

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Qualora non venisse nominato un responsabile di procedimento per singole fasi, sotto il coordinamento del R.U.P., la relativa percentuale verrà assorbita dal R.U.P.
4. Nel caso venisse affidata all'esterno l'attività di supporto al R.U.P, anche parziale per singola fase, detto compenso sarà ridotto del 10% rispetto alla fase di riferimento.
5. Nel caso in cui le attività di Progettazione, CSP, Direzione Lavori, CSE, verifica dei progetti, e collaudo/CRE venissero affidate a professionisti esterni le relative percentuali costituiranno economia.
6. Qualora la procedura di gara venisse delegata a centrali uniche di committenza, alle stesse è attribuita una quota incentivo nel limite massimo del 25% dell'incentivo totale. La restante quota relativa alla fase n.°6 verrà attribuita al Responsabile Unico di Procedimento

TITOLO III
Incentivo per servizi e forniture

Art. 11
Graduazione della misura incentivante

1. Concorrono alla costituzione del fondo ed alla successiva incentivazione gli affidamenti di servizi e forniture con entrambi i requisiti seguenti:
 - a) importo a base di affidamento superiore a Euro 500.000,00=;
 - b) nomina del direttore dell'esecuzione diverso dal Responsabile del Procedimento.
2. Concorrono altresì alla costituzione del fondo ed alla successiva incentivazione gli affidamenti di servizi ancorché di importo inferiore a Euro 500.000,00= ma superiore a Euro 20.000,00=, e nomina del direttore dell'esecuzione, nei seguenti casi:
 - interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
3. In via di prima applicazione sono da considerarsi di particolare complessità i servizi elencati all'articolo 32, comma 2, dell'allegato II.14 del Codice.³
4. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
5. Nel caso in cui si proceda con l'acquisizione di servizi e forniture attraverso convenzioni o accordi quadro predisposti e stipulati dall'Ente, qualora coerenti con gli altri principi di cui al presente Regolamento, l'erogazione dell'incentivo è subordinata all'esecuzione di ciascun contratto attuatore.
6. Nel caso di appalti divisi in lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale".
7. La percentuale massima indicata dall'articolo 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura, come definita ai commi che precedono:

Servizi - Forniture	
Fino a soglia di rilevanza europea	percentuale del 2,00%
Da soglia di rilevanza europea a Euro 1.500.000,00=	percentuale del 1,80%
Da Euro 1.500.000,01= in poi	percentuale del 1,20%

- ³
- a) servizi di telecomunicazione;
 - b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
 - c) servizi informatici e affini;
 - d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
 - e) servizi di consulenza gestionale e affini;
 - f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
 - g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
 - h) servizi alberghieri e di ristorazione;
 - i) servizi legali;
 - j) servizi di collocamento e reperimento di personale;
 - k) servizi sanitari e sociali;
 - l) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma, attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

SERVIZI E FORNITURE				
	Fase	% fase	Prestazione/incarichi	%
1	Programmazione della spesa per investimenti	3,00%	Dirigente	50%
			R.U.P.	20%
			Collaboratori e figure di supporto	30%
2	Redazione del progetto – livello unico di progettazione	20,00%	R.U.P.	20%
			Responsabile di fase	10%
			Progettisti	60%
			Collaboratori e figure di supporto	10%
3	Predisposizione e svolgimento procedure di gara	27,00%	R.U.P.	50%
			Responsabile di fase/ufficio gare	40%
			Collaboratori e figure di supporto	10%
4	Direzione dell'esecuzione	45,00%	R.U.P.	20%
			Responsabile di fase	10%
			Direttore dell'esecuzione	60%
			Collaboratori e figure di supporto	10%
5	Verifica di conformità/certificato regolare esecuzione	5,00%	R.U.P.	30%
			Responsabile di fase	15%
			Collaudatore/DL/Verificatore	45%
			Collaboratori e figure di supporto	10%
	TOTALE	100,00%		

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso venisse affidata all'esterno l'attività di supporto al R.U.P., anche parziale per singola fase, detto compenso sarà ridotto del 10% rispetto alla fase di riferimento.
4. Nel caso in cui le attività di Progettazione, Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità venissero affidate a professionisti esterni le relative percentuali costituiranno economia.

TITOLO IV **Norme comuni**

Art. 13 **Principi in materia di valutazione**

1. L'incentivo è attribuito a ogni soggetto destinatario secondo le quote di cui alle tabelle indicate agli articoli 10 e 12. Ai fini dell'attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo articolo 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14 **Attività articolate e singole**

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. R.U.P. e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15 **Assegnazioni coincidenti di più attività**

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16 **Attività del personale dirigenziale**

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Per gli anni dal 2023 al 2026 trova tuttavia applicazione quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del D.L. 24.2.2023, n. 13, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della L. 21 aprile 2023, n. 41, ovvero la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del P.N.R.R., l'incentivo di cui al presente Regolamento anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.
2. Salvo quanto previsto al secondo capoverso del precedente comma 1, nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano

tale profilo agli stessi è attribuito un incentivo in misura pari a quello definito nelle tabelle di cui agli articoli 10 e 12.

Art. 17

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase si applicherà la riduzione dell'incentivo come da tabella riportata al seguente comma 5.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori e al R.U.P. e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella riportata al seguente comma 5.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella riportata al seguente comma 5.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase si applicherà la riduzione dell'incentivo come determinata nella tabella riportata al seguente comma 5.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del R.U.P. e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 18

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il R.U.P. in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - per la programmazione della spesa, con l'approvazione del programma triennale dei lavori, servizi e forniture;
 - per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, con l'approvazione del progetto;
 - per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica: con l'approvazione del progetto;

- per la redazione del progetto esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (per i lavori) e per la redazione del progetto di livello unico (per servizi e forniture): con l'approvazione del progetto;
 - per la verifica del progetto ai fini della sua validazione, con l'emissione del verbale di validazione;
 - per la predisposizione e lo svolgimento delle procedure di affidamento, con il provvedimento di aggiudicazione;
 - per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza, con l'approvazione degli Stati di Avanzamento Lavori e del certificato di ultimazione lavori; per la direzione dell'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - per il collaudo, con l'emissione del certificato finale; per le verifiche di conformità e la verifica della regolare esecuzione con l'emissione dei relativi verbali/certificati.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene a conclusione delle seguenti fasi:
- stipula contratto con l'operatore economico;
 - certificato di pagamento; per servizi a prestazioni continuative pluriennali la liquidazione dell'incentivo è effettuata una volta all'anno con riferimento ai pagamenti effettuati l'anno precedente;
 - collaudo/verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione.
4. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascun lavoro/servizio/fornitura oggetto di incentivazione dove siano indicati i dipendenti assegnatari delle singole attività, contenente almeno:
- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale da realizzare/effettivamente realizzata;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo individuale da liquidare. La scheda è controfirmata dal dipendente interessato.
5. In caso di affidamenti di contratti di Partenariato Pubblico Privato con durata superiore a 5 anni, la liquidazione potrà avvenire nel seguente modo:
- per l'eventuale quota di investimento successivamente all'emissione ed approvazione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione dei lavori;
 - per la parte di erogazione del servizio/di gestione comprese eventuali manutenzioni al termine di ogni quinquennio successivamente all'emissione ed approvazione del verbale intermedio di conformità del servizio.

Art. 19 **Informazione e confronto**

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 20 **Disciplina transitoria**

1. Il presente regolamento si applica agli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali la determinazione a contrarre sia adottata dall'1.7.2023.
2. Per le sole opere afferenti il P.N.R.R. per le quali il gruppo di lavoro sia già stato nominato formalmente o individuato di fatto in data antecedente al 1° luglio 2023 si applica il regolamento vigente al momento della nomina/individuazione.
